



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3532

Seduta del 05/08/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con gli Assessori Massimo Sertori e Claudia Maria Terzi

Oggetto

APPROVAZIONE DELL'IPOTESI DI ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA RICONVERSIONE FUNZIONALE DELLE EX CASERME MONTELUONGO E COLLEONI A BERGAMO (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI SERTORI E TERZI)

Il Segretario Generale

Pier Attilio Superti

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

il Direttore Generale

Giovanni Bocchieri

Il Dirigente

Franco Claretti

L'atto si compone di 253 pagine
di cui 245 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34, riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
- la Legge Regionale 29 novembre 2019, n.19 “Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale”, ed in particolare l'art.14 comma 3 nella parte in cui dispone che la suddetta L.R. 2/2003 e il R.R 18/2003 (attuativo della L.R. 2/2003) continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento o a quella di efficacia della DGR di approvazione dei “Criteri e indicatori a supporto della valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale”;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- il Documento di Economia e Finanza regionale 2019 per il triennio 2020/22, approvato con risoluzione dal Consiglio regionale il 26.11.2019 con delibera n. XI/766;

VISTE:

- la Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle decisioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG);
- il DM 22 aprile 2008 “Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea”;
- la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” ed in particolare l'art. 1 “Sistema regionale dei servizi abitativi”;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l'art. 35 "Servizi residenziali Universitari" del Titolo IV "Servizi abitativi sociali", che prevede il sostegno della Regione alla realizzazione delle residenze universitarie";

- la d.g.r. del 19 dicembre 2016 n. 6002 "Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 "Legge Europea regionale 2016", art. 6 "Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi";
- i principi esposti al par. 2.5 punti 28, 29, 30 e 31 della Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (2016/C 262/01) in base ai quali il contributo pubblico per l'acquisto delle aule e degli spazi per la didattica può essere ritenuto non rilevante per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

PREMESSO che:

- con Ordine del Giorno del Consiglio Comunale n.80-n.68 del reg. C.C. del 15/06/2020, il Comune ha formalmente avviato le procedure per la definizione dell'Atto integrativo all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6 della Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2;
- con DGR n. 3267 del 23/06/2020, Regione Lombardia ha aderito all'Accordo valutandone la coerenza con gli obiettivi primari della Programmazione Regionale:
 - la ricerca, l'innovazione, l'Università, lo sviluppo, la valorizzazione delle eccellenze del sistema universitario lombardo e il miglioramento dell'integrazione con il territorio dei singoli Atenei;
 - la promozione del sistema universitario, per offrire un sistema di eccellenza e innalzare la percentuale della popolazione laureata, attraverso la realizzazione di interventi di sostegno al diritto allo studio universitario, valorizzando il ruolo degli atenei nella realizzazione dei servizi per gli studenti, anche nell'ottica di un rafforzamento dell'attrattività del modello universitario lombardo;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- il rilancio del territorio attraverso gli strumenti della Programmazione Negoziata, attraverso la prosecuzione della programmazione e dell'attuazione degli Accordi di programma avviati nelle legislature precedenti che riguardano diverse priorità e progettualità, tra cui l'edilizia universitaria, la riqualificazione di aree dismesse o in disuso attraverso la realizzazione di strutture destinate alla formazione, lo sviluppo di poli della ricerca e dell'innovazione, il riutilizzo del patrimonio immobiliare dismesso, la realizzazione di azioni integrate per la promozione dell'attrattività del sistema regionale;
 - il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana, anche attraverso la valorizzazione dei centri urbani, il riutilizzo delle aree urbane degradate e degli edifici inutilizzati;
- con la citata DGR n. 3267 del 23/06/2020, Regione Lombardia ha aderito all'Accordo promosso dal Comune di Bergamo in quanto lo strumento dell'Accordo di Programma consente di disciplinare l'aggiornamento del programma degli interventi, delle modalità di attuazione e degli adempimenti dei soggetti interessati all'accordo di programma vigente, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi concordati di riqualificazione dell'intero complesso delle ex Caserme Montelungo-Colleoni, con la destinazione agli usi di didattica e residenzialità universitaria oltre che di residenza e spazi commerciali;

PREMESSO inoltre che:

- con LR 24/2018 “Legge di stabilità 2019-2021” Regione Lombardia ha stanziato 10 mln di euro negli anni 2019-23 da destinarsi nell'ambito della programmazione negoziata alla residenzialità universitaria di Bergamo;
- il Consiglio Regionale con l.c.r. n. 65 del 28 luglio 2020 ha approvato il progetto di legge di Assestamento di Bilancio che all'art.4 comma 14 sostituisce il comma 13 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 24 (Legge di stabilità 2019-2021) con il seguente: “Alla missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio regionale è autorizzata per gli anni dal 2021 al 2023 la complessiva spesa di euro 10.000.000,00 suddivisa rispettivamente in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

euro 1.000.000,00 per l'anno 2021, euro 2.500.000,00 per l'anno 2022 ed euro 6.500.000,00 per l'anno 2023 da destinarsi nell'ambito della programmazione negoziata alle nuove sedi universitarie di Bergamo all'interno delle ex Caserme Montelungo e Colleoni a Bergamo";

- nella seduta del 5 agosto 2020 è iscritto per l'approvazione uno specifico provvedimento con il quale la Giunta in attuazione della l.r. 9/2020 provvederà a stanziare euro 5.000.000,00 (cinque milioni di euro) da destinarsi, nell'ambito della programmazione negoziata alle nuove sedi universitarie di Bergamo all'interno delle ex Caserme Montelungo e Colleoni a Bergamo;

DATO ATTO che:

- per quanto concerne il contributo di 5.000.000,00 € (cinquemilioni di euro) allocato nel capitolo del Bilancio Regionale di nuova istituzione, relativo al fondo della legge regionale n. 9/2020 "Interventi per la ripresa economica", è così ripartito:
 - 500.000,00 € (cinquecentomila euro) anno 2021;
 - 1.000.000,00 € (un milione di euro) anno 2022;
 - 3.500.000,00 € (tre milioni e cinquecentomila euro) anno 2023;
- per quanto concerne il contributo di 10.000.000,00 € (diecimilioni di euro) allocato al capitolo 8443 del Bilancio Regionale è così ripartito:
 - 1.000.000,00 € (un milione di euro) anno 2021;
 - 2.500.000,00 € (due milioni e cinquecentomila euro) anno 2022;
 - 6.500.000,00 € (tre milioni e cinquecentomila euro) anno 2023;

PRESO ATTO che:

- il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma ha condiviso in data 30 luglio 2020 l'ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo e i relativi allegati predisposti dalla Segreteria Tecnica;
- l'ipotesi di Accordo di Programma e i relativi allegati è soggetta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

all'approvazione degli organi competenti degli enti aderenti, ovvero Regione Lombardia, Comune Bergamo, Cassa Depositi e Prestiti Investimenti sgr e Università degli Studi di Bergamo;

- l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma non comporta variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Bergamo;

RITENUTO opportuno, per quanto sopraindicato:

- precisare che tale Accordo determina oneri di natura finanziaria a carico di Regione Lombardia in quanto prevede l'assegnazione di complessivi euro 15.000.0000,00 (quindicimilionidieuro) come cofinanziamento regionale all'acquisto da parte dell'Università di Bergamo di aule, spazi per la didattica e residenze universitarie all'interno delle ex Caserme Montelungo e Colleoni, in seguito alla loro completa riqualificazione nell'ambito delle attività previste dall'Atto Integrativo all'Accordo di Programma di cui:
 - 7.500.000,00 € per l'acquisto di aule e spazi per la didattica
 - 7.500.000,00 € per l'acquisto di residenze universitarie
- individuare la Struttura Programmazione Negoziata, quale Autorità Responsabile alla registrazione del cofinanziamento per l'acquisto delle residenze universitarie nel registro d'aiuti e per i successivi adempimenti ai sensi dell'art. 8 e seguenti del decreto 31 maggio 2017, n. 115;
- provvedere, contestualmente alla data di adozione del presente atto, alla pubblicazione di cui agli artt. art. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

RICHIAMATA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

VAGLIATE ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A VOTAZIONE unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui



Regione Lombardia

LA GIUNTA

s'intendono integralmente riportate:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della L.R. 14 marzo 2003, n. 2, l'ipotesi di Atto Integrativo all'Accordo di Programma per la riqualificazione e la riconversione funzionale delle ex caserme Montelungo e Colleoni a Bergamo e relativi allegati (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare la Struttura Programmazione Negoziata, quale Autorità Responsabile per la registrazione del finanziamento finalizzato all'acquisto delle residenze universitarie nel registro d'aiuti e per i successivi adempimenti ai sensi dell'art.8 e seguenti del decreto 31 maggio 2017, n. 115;
3. di dare atto che la spesa di cui all'ipotesi di atto integrativo accordo di programma per la riqualificazione e la riconversione funzionale delle ex caserme Montelungo e Colleoni a Bergamo e relativi allegati (Allegato 1) trova adeguata copertura ai capitoli di Bilancio di nuova istituzione, relativo al fondo della legge regionale n. 9/2020 "Interventi per la ripresa economica" e 8443 e dare mandato alla Struttura Programmazione Negoziata della UO Attuazione del Programma del Presidente e promozione socio-economica correlata alle Olimpiadi 2026 della Direzione Presidenza Area Programmazione e Relazioni Esterne a provvedere ai successivi adempimenti;
4. di dare atto che l'Accordo di Programma verrà sottoscritto digitalmente dai rappresentanti dei soggetti interessati all'Accordo, ai sensi del citato art. 6, comma 8, della L.R. n. 2/2003, individuati in:
 - Regione Lombardia;
 - Comune Bergamo;
 - Università degli Studi di Bergamo (UNIBG);
 - Cassa Depositi e Prestiti Investimenti sgr;
5. di procedere, una volta intervenuta la sottoscrizione digitale da parte di tutti i soggetti interessati, all'approvazione del suddetto Accordo di Programma con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. n. 2/2003;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

-
6. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23, 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge